



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino
Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076
Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it
C.F. e P.I. 00272160516

5° Settore – 2° Servizio Commercio e Attività Produttive

Protocollo n. 16097 del 26 agosto 2008

N. 107	OGGETTO: ORARI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
--------	---

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 07/02/2005 n. 28 contenente “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” così come modificata dalla Legge Regionale 05/06/2007 n. 34, pubblicata nel B.U.R.T. del 13/06/2007 e dalla Legge Regionale 12/11/2007, n. 55, pubblicata nel B.U.R.T. del 21/11/2007;

VISTO il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il Regolamento che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31 luglio 2008 a seguito di concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative;

RILEVATO che con il nuovo strumento di programmazione comunale è stata prevista l'istituzione di nuove manifestazioni su aree pubbliche e la modifica di alcune di quelle esistenti;

VISTA la propria ordinanza n. 148 del 06/12/2004, avente per oggetto “Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”;

RITENUTO di dover adeguare l'ordinanza comunale tenendo conto anche delle nuove disposizioni regionali in materia;

VISTO l'articolo 83 della L.R. n. 28/2005, con il quale si dispone tra l'altro che gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vengano coordinati con quelli degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;

VISTA la propria ordinanza n. 55/2006, avente per oggetto “Criteri e disposizioni per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio”;

VISTO il Decreto Dirigenziale regionale con il quale il Comune di Monte San Savino è stato inserito nell'elenco dei comuni toscani ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente ad alcune zone del territorio comunale, a seguito di accordo tra i Comuni contermini, sottoscritto con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del Regolamento regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di rinviare a successivo atto la disciplina unitaria degli orari, dei turni di riposo, ferie e ogni altro aspetto riguardante l'attività di vendita al pubblico delle attività economiche;

VISTO l'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che attribuisce, tra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente emanati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

ORDINA

Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nei posteggi fuori mercato e nell'esercizio dell'attività in forma itinerante che si svolgono o che si effettuano nel territorio del Comune di Monte San Savino, sono così definiti:

Articolo 1 - Orari di vendita nei mercati

1. I titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato, nel mercato settimanale del mercoledì, anche anticipato o in eventuali mercati straordinari aggiuntivi, possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo (orario invernale)

- dalle ore 8,30 alle ore 12,30

nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre (orario estivo)

- dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Articolo 2 – Orari di vendita nelle fiere

1. I titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nella Fiera di Santa Caterina, detta *anche* “*Fiera dell’equino e dello scaldino col fischio*” o “*Fiera Grossa*”, possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 8,00 alle ore 20,00, in entrambi i giorni della manifestazione

2. I titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nella Fiera delle Vertighe, detta *anche* “*Fiera del 15 agosto per l’Assunta*”, possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 8,00 alle ore 22,00

3. I titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nella Fiera della Domenica delle Palme possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 8,00 alle ore 20,00

4. I titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nella Fiera in occasione della “Sagra della Porchetta” possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 8,00 alle ore 22,00

5. I titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione decennale o temporaneamente assegnato nella Fiera in occasione della “Sagra della Nana” possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 15,00 alle ore 22,00 il sabato
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 la domenica

Articolo 3 – Orari di vendita nelle fiere promozionali

1. I titolari di titolo abilitativo per partecipare alla Fiera promozionale Loggia del Sansovino – Mercato dell’antiquariato a Monte San Savino, possono esercitare l'attività di vendita, con il seguente orario:

- dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Articolo 4 – Orari di vendita nei posteggi fuori mercato

1. L’attuale strumento di programmazione non prevede posteggi fuori mercato.

Articolo 5 - Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. I titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, possono esercitare l'attività di vendita, nei modi consentiti e nel zone del territorio comunale dove tale commercio non è vietato, nei soli giorni feriali, con il seguente orario:

- dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Articolo 6 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi dell’articolo 104 della L.R. 07/02/2005, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l’inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, non sanzionati dalla legge regionale citata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella LRT 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce a tutti gli effetti la precedente ordinanza n. 148 del 06/12/2004 "Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".
2. Sono altresì assoggettati al rispetto delle presenti disposizioni riguardanti gli orari di vendita:
 - i produttori agricoli che esercitano l'attività su aree pubbliche nei mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, nonché in forma itinerante;
3. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:
 - entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
 - entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.
4. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Servizio Commercio e Attività Produttive.
5. Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
7. Il presente atto verrà pubblicato nel sito internet comunale.

Lì, 26 agosto 2008

IL SINDACO
Silvano MATERAZZI